

Egregio,

In riferimento alla Sua, con la quale ci comunica di aver ricevuto, dall'Agenzia delle Entrate, la richiesta di "produrre un prospetto dal quale si evince, per ogni singola fattura emessa, la distinzione tra chirurgia estetica necessaria e chirurgia estetica voluttuaria", chiedendoci di manifestare un parere, per affrontare l'argomento "sulla base di certezze e non di interpretazioni", osservo:

Purtroppo, ritengo che sia davvero estremamente difficile, se non impossibile, dare certezze, volta che spetterà ai Giudici che certamente saranno chiamati a decidere, sul contenzioso che in tutta Italia, nascerà, a seguito della sentenza 21 Marzo 2013 della Corte di Giustizia Europea. Certamente, quindi spetterà al professionista di Sua fiducia, assisterLa e consigliarLa per il meglio. Ciò detto, come contributo alla soluzione della delicata e complessa questione, osservo: fino a ieri le prestazioni degli interventi di chirurgia estetica erano esenti da IVA. Infatti, la circolare n.4 del 28 Gennaio 2005, dell'Agenzia delle Entrate, precisava che le operazioni di chirurgia estetica sono "Interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti, sia, talvolta dovuti a eventi di vario genere (per esempio, malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.)", comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone".

Nel 2003 la Corte aveva escluso dall'esenzione le perizie medico-legali, ritenendo che il beneficio fiscale dell'esenzione era applicabile solo alle prestazioni sanitarie, rivolte alla tutela della salute.

#### **La sentenza 21 Marzo 2013 nella causa C- 91/12.**

La Corte di Giustizia Europea, esaminando un caso, sollevato da Giudici svedesi, relativo all'interpretazione dell'art. 132, paragrafo 1, lettera B e C della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, ha ritenuto che **"Sono esenti dall'Iva le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico che rientrano nelle nozioni di cure mediche o di prestazioni mediche alla persona, qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone"**. La Corte ha, quindi affermato che **"Le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico, in merito ad esso, non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione, se tale intervento abbia scopo terapeutico"**.

Rimando alla completa lettura della sentenza.

Ritengo assolutamente condivisibili le valutazioni sopra riportate, virgolettate, della Corte, infatti le attività di diagnosi e cura, di esclusiva competenza di professionista sanitario, debitamente iscritto all'albo di competenza, sono esenti dall'IVA. Compete indiscutibilmente al sanitario responsabile, al quale il soggetto si rivolge, valutare se l'intervento richiesto, abbia scopo terapeutico.

Nessun medico responsabile, si limita a tener conto delle semplici convinzioni soggettive del paziente che gli fa richiesta di un intervento di carattere estetico e, per operare, deve essere convinto che l'intervento richiesto abbia effettivamente, scopo terapeutico, nell'interesse esclusivo del paziente, per farlo uscire da una situazione di disagio psico-fisico che rappresenta, secondo le valutazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, un vero e proprio stato morboso.

A titolo di esempio, nessun medico responsabile accetterebbe di intervenire su una giovane donna che, solo per seguire la moda, chiedesse di aumentare, piuttosto che diminuire il volume delle proprie mammelle, aventi dimensioni del tutto normali.

Un medico responsabile deve capire se la richiesta è motivata non da esigenze terapeutiche, ma da mero, inammissibile, capriccio. Naturalmente può essere particolarmente difficile tale valutazione e lascia francamente perplessi la presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate che pretende che si distingua tra una chirurgia estetica necessaria e una chirurgia estetica voluttuaria. Infatti, un medico responsabile, effettua esclusivamente atti chirurgici necessari, nell'interesse del paziente e giammai atti chirurgici voluttuari.

Per **voluttuario**, si intende ciò che soddisfa bisogni non strettamente indispensabili, non necessari;

aggettivo che ha, come sinonimi **accessorio, secondario, superfluo** (vedi grande Dizionario italiano dell'uso, ideato e diretto da Tullio De Mauro, nei tipi della UTET).

Orbene ritengo inconcepibile, se non vietato, svolgere una prestazione di chirurgia estetica **voluttuaria**, perché il medico responsabile non può compiere prestazioni chirurgiche voluttuarie e, cioè, superflue ma solo prestazioni chirurgiche necessarie ed utili per il paziente, nel rispetto della legislazione vigente, nonché delle norme deontologiche che certamente escludono la possibilità di interventi chirurgici superflui, privi di valenza terapeutica, solo per soddisfare un inammissibile capriccio.

Certo, può essere delicato passare dall'affermazione dei principi sopra esposti, all'esame di casi concreti. Penso a chi richiede ed ottiene un ingrossamento delle labbra, pur avendo delle labbra normali, solo per seguire la moda delle labbra, cosiddette, a canotto. È però del tutto evidente che non può competere all'Autorità fiscale il sindacato della voluttuarietà o superfluità dell'intervento, la cui valutazione resta affidata al medico chirurgo o all'odontoiatra che potrebbero essere chiamati a rispondere, in sede civile, penale e disciplinare, per avere svolto una prestazione sanitaria superflua. Infatti, il presupposto della liceità dell'intervento chirurgico, oggettivamente lesivo dell'integrità fisica, è lo scopo terapeutico, accompagnato da quel consenso informato, espressamente normato dalla Convenzione di Oviedo.

Ricapitolando, quindi, la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea sembra confermare la legittimità della esenzione IVA di tutte le prestazioni medico-chirurgiche, attinenti alla diagnosi e alla cura della persona che non possono non avere scopo terapeutico e che possono essere effettuate esclusivamente dal sanitario abilitato.

Da ultimo, non pare ammissibile che si pretenda oggi, dopo la sentenza esaminata, di escludere, con efficacia retroattiva, l'esenzione IVA da quelle prestazioni di chirurgia estetica, espressamente escluse dall'IVA anche dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2005, sopra riportata.

Parrebbe estremamente opportuno che le competenti autorità italiane prendessero posizione, al fine di evitare un immenso ed oneroso contenzioso del quale, francamente, non si sente il bisogno e ciò, non solo nell'interesse dei sanitari, ma, altresì, del superiore interesse pubblico.